

Allegato B)

COMUNE DI PAVIA

REGOLAMENTO per l'applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 – modificato ed integrato con le norme del D.lgs 28 dicembre 1993, n. 566 e della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 aprile 1994 con deliberazione n. 38 esecutiva.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale

- n. 9 del 26 marzo 2007, esecutiva.
- n. 14 del 20 aprile 2015, esecutiva
- n. 7 del 27/02/2018

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART :

1. Regolamento e tariffe
2. Classe del Comune
3. Concetto di occupazione
4. Oggetto della tassa

CAPO II CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

ART :

5. Soggetti attivi e passivi
6. Licenza e diritto di occupazione
7. Autorizzazioni e concessioni
8. Scopo delle occupazioni
9. Intralci alla circolazione
10. Occupazioni con vettura da piazza
11. Caratteri delle occupazioni
12. Modalità di richiesta
13. Rappresentanti del Concessionario
14. Norme per l'esecuzione dei lavori
15. Durata delle autorizzazioni e delle concessioni
16. Decadenza dalle concessioni o autorizzazioni
17. Revoca, modifica o sospensioni delle occupazioni
18. Revoca
19. Procedura ed effetti del provvedimento di revoca
20. Occupazioni abusive

CAPO III APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART :

21. Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri e distinzioni . Graduazione e determinazione della tassa.
22. Graduazione della tassa
23. Commisurazione della tassa
24. Occupazioni permanenti – Disciplina delle tariffe
25. Passi carrabili
26. Distributore di carburante
27. Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei di tabacchi
28. Occupazione permanente del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere

29. Occupazioni temporanee – Disciplina
30. Occupazioni Temporanee – Tariffe
31. Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti **[ABROGATO]**
32. Occupazioni effettuate in area di mercato
33. Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti
34. Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni , giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
35. Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie .
36. Occupazione temporanea con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo.
37. Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio.
38. Occupazioni realizzate durante l’esercizio di attività edilizia
39. Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive
40. Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti – Convenzioni .
41. Occupazione nei mercati
42. Esenzioni

CAPO IV

DENUNCIA E MODALITA’ DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

ART :

43. Denuncia dell’occupazione permanente
44. Versamento della tassa per le occupazioni permanente
45. Denuncia e versamento
46. Riscossione mediante convenzione
47. Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso
48. Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa
49. Funzionario responsabile
50. Sanzioni

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART :

51. Norme transitorie e finali
52. Abrogazioni e sostituzioni

ALLEGATI

Allegato A – Classificazione delle strade
Allegato B – **[ABROGATO]**

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Regolamento e tariffe

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566.
2. Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 2 - Classe del Comune

1. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, questo Comune, agli effetti dell'art. 43 del citato decreto legislativo, avendo al 31.12.1992 una popolazione residente di n. 78523 unità, appartiene alla classe III.

Art. 3 - Concetto di occupazione

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art. 4 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 507/93, avendo questo Comune una popolazione residente al 31.12.92 superiore a n. 10.000 abitanti, la tassa si applica anche alle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.
6. Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province e al demanio statale.
7. E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate e alla categoria stradale ove si realizza l'occupazione, da disciplinarsi con deliberazione consiliare.

Art. 5 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

CAPO II

Concessioni ed Autorizzazioni

Art. 6 - Licenza e diritto di occupazione

1. Licenza di occupazione e tassa relativa

Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione.

Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 20, 21 e 27 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni).

Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 7 – Autorizzazioni e concessioni

1. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.
2. Per le occupazioni, che non necessitino di previa autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce autorizzazione.
3. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione.

Art. 8 - Scopo delle occupazioni

1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici ecc.
2. Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.

3. Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l' esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.

4. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

5. Sono vietate le occupazioni per iniziative che possano anche indirettamente implicare la lesione dei diritti e delle garanzie fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal complessivo quadro normativo internazionale, volti a sancire il divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.

Art. 9 - Intralci alla circolazione

1. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.

2. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione.

Art. 10 - Occupazioni con vetture da piazza o private

1. Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall'autorità comunale.

2. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.

3. Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all'art.22, comma 3, della Legge 142/90 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in materia , a soggetti privati.

4. Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo comunque quanto disposto nel presente regolamento.

5. Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate

in concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

Art. 11 - Caratteri delle occupazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.
2. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.
3. In tutti i casi esse si intendono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.
4. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della Polizia Municipale e della forza pubblica.
- 5. E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione; nonché per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero ove si accertasse l'esposizione di immagini, simboli e rappresentazioni che possano essere riconducibili al regime fascista o a regimi totalitari od alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.**

Art. 12 - Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del concessionario.

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.
2. Tale domanda deve pervenire al Protocollo Generale del Comune entro 15 giorni prima dell'utilizzazione del suolo pubblico.
3. La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.

4. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
5. Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo art. 46 del presente regolamento;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso; riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione si intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - j) l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

6. L'Amministrazione dovrà subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale o fidejussione, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso. Tale deposito cauzionale non dovrà essere costituito quando le concessioni riguarderanno occupazioni permanenti realizzate senza manufatti, impianti o strutture fisse e quelle effettuate con passi carrabili.
7. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
8. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di pervenimento delle domande.
9. Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.
10. L'Amministrazione, per ogni domanda di concessione, può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.
11. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'art. 2, legge 241/90 e relativo regolamento comunale di attuazione.
12. Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

Art. 13 - Rappresentanti del Concessionario. Trasferimenti delle concessioni.

1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata .
3. E' vietata qualsiasi sub concessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti.
4. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi incombentigli di cui al presente regolamento.
5. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14 – Norme per l'esecuzione dei lavori .

1. Esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori il Concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini

locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timore o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.

2. *Lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza*

La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza o contratto. La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.

3. *Demolizioni ed uso di opere esistenti*

In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale, demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'Amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 15 - Durata delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.
2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto.
3. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.
4. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione, ovvero a compenso di sorta.

Art. 16 - Decadenza delle concessioni od autorizzazioni

1. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.
2. Si incorre altresì nella decadenza :
 - a) allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto, di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
 - b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia etc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.
3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi articoli per la revoca.

Art. 17 - Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a

giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi del Comune.

Art. 18 - Revoca

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.
2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 19 - Procedura ed effetti del provvedimento di revoca

1. La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
2. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.
3. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.
4. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Art. 20 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa d'occupazione.
2. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

3. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombro e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.
4. Oltre alla diffida ed ordinanza prevista al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del Codice della Strada.

CAPO III

Applicazione della Tassa

Art. 21 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 22 - Graduazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 4 del presente regolamento, sono classificate in n. 4 categorie, di cui all'Allegato "A" del presente regolamento.
2. La misura corrispondente all'ultima categoria non può comunque essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

Art. 22 - Graduazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Art. 24 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa, di cui alla "Tabella tariffe", nell'Allegato "B", del presente regolamento, in Tabella 1:
 - a. occupazioni di suolo: - Tariffa base;
 - b. per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50%.
2. Le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, non sono assoggettate alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche a far tempo da 1° gennaio 2005.
3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettera a) e b).

Art. 25 - Passi carrabili:

Criteri di determinazione della superficie Disciplina e tariffe

1. La tassa occupazione spazi ed aree pubbliche non si applica ai passi carrai a far tempo dal 1° gennaio 2005.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Abrogato a decorrere dal 1.1.2005.
4. Abrogato a decorrere dal 1.1.2005.
5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali a filo con il manto stradale, da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
6. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
7. Per l'occupazione relativa al presente comma si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'art. 24, comma 1, lettera a), in tabella 4 .

8. Abrogato a decorrere dal 1.1.2005.
9. Abrogato a decorrere dal 1.1.2005.
10. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 26 - Distributori di carburante

1. La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in Allegato "B", in tabella 6.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri di altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 24 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
6. Abrogato a decorrere dal 1.1.2005.

Art. 27 - Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale, di cui all'Allegato "B", in tabella 8.

Art. 28 - Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi nonché con seggiovie e funivie.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a euro 0,738 per utenza.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune da parte di ciascuna azienda non può essere inferiore a euro 516,46=. L'importo di euro 0,738 per utenza è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Pavia recante quale causale l'indicazione del presente articolo. Dalla misura complessiva della tassa di cui al presente articolo va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 km. lineari, nella misura indicata nell'Allegato "B", in tabella 10.
6. Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione come in tabella 10.
7. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti ; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

Art. 29 - Occupazioni temporanee – Disciplina

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 22, comma 1, del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.
3. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20%.

Art. 30 - Occupazioni temporanee - Tariffe

1. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa, di cui all'Allegato "B", in tabella 11.

- a) occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base;
 - b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50% alla tariffa base di cui alla lettera a), in tabella 11.
2. Abrogato a decorrere dal 1.1.2005

Art. 31 [ABROGATO]

Art. 32 - Occupazioni effettuate in aree di mercato

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune al mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili di **8** ovvero 12 ore, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura di tariffe previste all'Allegato "B", in tabella 14 , lettera a) e b).

Art. 33 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui agli articoli 30, 31 e 32 che precedono, come espresse all'Allegato "B", in Tabella 15.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate dai pubblici esercizi mediante la collocazione di arredo urbano, soggette alle limitazioni temporali di cui all'articolo 2 del vigente Regolamento per l'arredo urbano e l'installazione di dehors dei pubblici esercizi e di durata superiore a 100 giorni, si applica la tariffa minima di cui all'art. 45 comma 2 lett. C) del D.LGS 15 Novembre 1993 n. 507, pari a €. 0,1291 al mq al giorno, **per la durata di tre anni dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.**

Art. 34 - Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell' 80% alle tariffe di cui all'Art. 30 che precede, come espresso nell' "Allegato B", in Tabella 16.

Art. 35 - Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui all' Allegato "B", in Tabella 21.
 - 1) - Fino ad 1 Kml e fino a trenta giorni: tassa complessiva come in tariffa;
 - 2) - Superiore ad 1 Kml e fino a trenta giorni: tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50%.
2. Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
 - a) occupazione di durata non superiore a 90 giorni:
maggiorazione del 30%
 - b) occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni:
maggiorazione del 50%
 - c) occupazione di durata maggiore di 180 giorni:
maggiorazione del 100%

Art. 36 - Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui all'Allegato "B", in tabella 17.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall'art. 30 del presente regolamento.

Art. 37 - Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio

1. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal Comune, con posti auto delimitati, si applica la tariffa di cui all'art. 30 comma 1, lettera a), del presente regolamento come all'Allegato "B", in Tabella 18.

Art. 38 - Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all'Art. 30 del presente Regolamento, come espresse nell'"Allegato B", in Tabella 19.

Art. 39 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

1. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell'80% sulla tariffa di cui all'art. 30 del presente regolamento, come nell'Allegato "B", in Tabella 20.
2. Sono esonerati dal pagamento della tassa i promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area pubblica occupata per tali finalità non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 40 - Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti – Convenzioni

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti articoli 30,31,32,33,34,35,36,38 e 39.
- 2.
3. La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il Comune, ovvero tra l'eventuale Concessionario del Servizio ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 46.

Art. 41 - Occupazione nei mercati - Norme di rinvio

1. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla legge 112/91, al D.M. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa.
2. Si applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.

Art. 42 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune ed alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- l) le occupazioni temporanee di aree pubbliche non eccedenti i 10 metri quadrati realizzate dai promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico;
- m) le occupazioni permanenti o temporanee inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo dell'istanza di cui all'art.12 del presente regolamento.

3. Sono esonerate dall'applicazione della TOSAP le occupazioni realizzate per interventi edilizi privati di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di immobili ammessi ai benefici fiscali previsti dall'art. 6 - comma 15 - della Legge n. 488/99, a condizione che detti interventi prevedano la completa sistemazione delle fronti verso la strada o altro spazio pubblico comunale e per i quali sia stato verificato il rispetto di prescrizioni in ordine al miglioramento dell'immagine urbana secondo quanto stabilito da apposito provvedimento di Giunta Municipale. Gli aventi diritto all'esonero dovranno fare espressa menzione del titolo dell'esonero vantato nella domanda di concessione o di autorizzazione a pena di decadenza dal beneficio.

4. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS di cui all'art. 10 del D.LGS. n. 460/1997 non sono soggette alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

CAPO IV

Denuncia, modalità di riscossione ed accertamento

Art. 43 - Denuncia dell'occupazione permanente

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all' art. 5 del presente regolamento, devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale Concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio;
3. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
4. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
5. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
6. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
7. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 marzo, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art. 44 .
8. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 44 - Versamento della tassa per le occupazioni permanenti

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso d' affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi; ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.
- 3.
4. La tassa, se d'importo superiore a euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
5. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione, ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento.
6. L'importo minimo della tassa da versare viene fissato in € 2,00.

Art. 45 - Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente art. 44, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza dell'occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all'art. 40 e disciplinato dal successivo art. 46.
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione - quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'art. 7, comma 5, del D.M. 4 giugno 1993 n. 248 ecc. - il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
3. L'importo minimo della tassa da versare viene fissato in € 2,00.

Art.46 - Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione

mediante convenzione. In tal caso la tariffa di cui agli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39 del presente regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento.

2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
 - a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per la intera durata dell'autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune. Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 45 e 44, cm. 1, del presente regolamento;
 - b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 50 e con le modalità di cui agli articoli 45 e 44, comma 1 del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;
 - c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.
3. L'istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'art. 12 del presente regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.
4. Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.
5. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto d'autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 47 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli articoli 45 e 44, co. 1, del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Abrogato

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D.LGS. n. 472/1997 e successive modificazioni. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, le indicazioni dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo; negli avvisi devono essere altresì indicati il soggetto passivo, le fattispecie imponibili, nonché l'importo della tassa o della maggiore tassa accertata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso d'accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
6. In caso di riscossione coattiva della tassa il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
7. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile - privilegio generale riservato per i Tributi Enti locali e per altri.
8. La richiesta di rimborso della tassa indebitamente versata dal contribuente è stabilita, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Al contribuente spettano, altresì, gli interessi calcolati nella misura del 2,5 per cento annuale oltre la soglia del tasso di interesse legale; detti interessi sono calcolati con maturazione giorno

per giorno dalla data dell'eseguito versamento e fino alla data in cui è predisposto il provvedimento di rimborso.

Art. 48 - Affidamento da parte del Comune del servizio d'accertamento e riscossione della tassa

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma
2. 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo nazionale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 507/93.
3. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D.Lgs. 507/93, capi I e II e successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle istruzioni e circolari emanate dal Ministero delle Finanze e, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del servizio.
4. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'art. 45, comma 2, del presente regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio.
5. Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 507/93 . Saranno comunque a disposizione del Concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni.
6. Al termine di ciascun anno e al termine della gestione il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

Art. 49 - Funzionario responsabile Rappresentante del Concessionario

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione vigilanza del Comune.
4. Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 507/93. Di ciò dovrà essere fornita al

Comune dichiarazione, resa a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 15/68, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.

5. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal Concessionario.

Art. 50 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono soggette alle sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi n. 471,472 e 473 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche si applicano gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuale oltre la soglia del tasso di interesse legale; detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento e fino alla data dell'eseguito pagamento.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 51 - Norme transitorie e finali

1. Abrogato
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Abrogato
5. Abrogato
6. Abrogato
7. Abrogato
8. Abrogato
9. Abrogato
10. Abrogato

Art. 52 - Abrogazioni e sostituzioni

1. Abrogato
2. Abrogato
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.
4. Il presente Regolamento, con le modifiche da ultimo apportate con il provvedimento del Consiglio Comunale n. 7 del 27/2/18, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

ALLEGATO A

Classificazione delle strade